In relazione all'autorizzazione in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:
si esprime parere:
☒ ***favorevole***
☐ ***non favorevole****, per la seguente motivazione:*
……
ISABELLA RONCHIERI
25.11.2025
10:19:42
GMT+00:00

Il Coordinatore dell'Ufficio:
☐ *Direttore-Attività di Parco*
☐ *Affari amministrativi e contabili*
☐ *Interventi nel Parco*
☒ *Pianificazione territoriale*
☐ *Valorizzazione territoriale*
☐*Vigilanza e gestione della fauna*

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.

Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ufficio Pianificazione Territoriale

NULLA OSTA DEL PARCO
(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 39 del 25.11.2025

Richiedente: Dal Torrione s.r.l.

Comune: Vagli Sotto (LU)

Oggetto: Cava Campo Fiorito - Realizzazione di variante non sostanziale al progetto di coltivazione

Il Responsabile UOC Pianificazione territoriale

In riferimento alla richiesta della ditta ***Dal Torrione srl*** pervenuta al Parco in data 18.08.2025, protocollo n. 3564/3565, tramite il SUAP del Comune di Vagli Sotto, relativa agli interventi di modifica non sostanziale al progetto di coltivazione della Cava Campo Fiorito nel Comune di Vagli Sotto;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area contigua di cava, come identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 *"Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";*

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 *"Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";*

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 *"Legge forestale della Toscana";*

Visto il D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione" con la quale sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite e successivi recepimenti regionali;

Visto il D.M. 24.05.2016 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successivi recepimenti regionali;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che l'intervento proposto, per quanto previsto dall'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 risulta non sostanziale e pertanto non deve essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

- il progetto non determina un cambiamento di localizzazione;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di dimensione;
- il progetto non determina un incremento significativo dei fattori di impatto;

Verificato che l'intervento in oggetto, per quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 7 aprile 2022 e per quanto valutato dall'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica del Parco risulta non sostanziale, pertanto non è da sottoporre ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

1. le modifiche proposte risultano non sostanziali ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come sopra meglio specificato;
2. le modifiche proposte sono relative ad un progetto di escavazione che ha già ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale ancora in corso di validità temporale grazie alle proroghe del Decreto Ucraina e non prevedono lavorazioni che superano tale termine di validità;
3. i quantitativi di escavazione complessivi previsti sono inferiori al 5 % del volume per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale e comunque non superiori a 3.000 mc;

Dato atto che resta valida la pronuncia di compatibilità ambientale n.23 del 19.11.2019, rilasciata dal Parco e prorogata dal Decreto Ucraina;

Visto il parere favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 20.11.2025;

Visto il versamento dei diritti di istruttoria, stabiliti dall' art. 123 della L.R. 30/2015, di euro 2.500, effettuato in data 10.07.2025;

DETERMINA

di rilasciare **alla ditta** *Dal Torrione srl* **con sede legale in Massa, Via Massa Avenza,38/B, p.iva e c.f. 01353590456,** il Nulla Osta **ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30,** comprensivo della Pronuncia di Valutazione di Incidenza **di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30,** relativamente agli interventi di modifica non sostanziale al progetto della Cava Campo Fiorito, Comune di Vagli Sotto (LU) come descritti nella documentazione allegata alla domanda pervenuta in data 18.08.2025, protocollo n. 3564/3565 tramite il SUAP del Comune di Vagli Sotto, integrato in data 18.11.2025, protocollo n. 4986;

di rendere noto che il presente Nulla osta si limita ad approvare la variante non sostanziale restando valide tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 23 del 19.11.2019, rilasciata dal Parco;

di stabilire che il rilascio del presente Nulla osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile di ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente e al SUAP del Comune di Vagli Sotto copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il responsabile UOC Pianificazione territoriale
dott.ssa Isabella Ronchieri

ISABELLA
RONCHIERI
25.11.2025
10:19:42
GMT+00:00